

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUARDIA DI FINANZA

CENTRO NAVALE

**CIG. 7002320144 - Appalto per l'affidamento della
fornitura di nr. 90 tute stagne da navigazione e di
nr. 90 borse da trasporto per le esigenze del
personale del Corpo impiegato nelle operazioni
"Maritime Security".-----**

L'anno duemiladiciassette, addì 21 del mese di
aprile,-----

-----PREMESSO CHE-----

- con Atto Autorizzativo nr. 663 del 01.03.2017, il
Comandante del Centro Navale, vista la pratica nr.
46406 del 24.02.2017 dell' Ufficio Logistico -
Sezione Commissariato, ha autorizzato - ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 -

la stipula di una scrittura privata per
l'affidamento della fornitura in epigrafe,
(operazione non imponibile I.V.A. ai sensi degli
artt. 8/bis e 9 del D.P.R 633/72), di seguito
"Fornitura", ad idonea Società, al fine di dotare le
Unità Navali del Corpo di capi di vestiario in grado
di aumentare i livelli di sicurezza del personale
imbarcato;-----

Bollo da €. 16,00

- per soddisfare tale esigenza, come indicato dall'Ufficio Studi, Ricerche e Sperimentazioni - Sez. Sperimentazioni - del Centro Navale con foglio nr. 17904/2017 datato 13/02/2017, è stata invitata la Società "DIVE INDUSTRIES S.R.L." di Follonica (GR) a presentare la propria offerta, ex art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 in quanto casa produttrice dei manufatti in esame;-----

- la Società ha presentato la propria proposta commerciale (all. A);-----

- l'offerta è stata debitamente "cogruita" da apposita Commissione, come si evince dal verbale che costituisce parte integrante del presente atto (all. b),-----

-----SI CONVIENE-----

tra il Centro Navale della Guardia di Finanza, Via Appia lato Napoli, 287/289 - Formia - C.F. 90011020592, di seguito indicata "Amministrazione", rappresentato dal Ten.Col. Eduardo Sandomenico in qualità di Capo Ufficio Amministrazione e la Società "DIVE INDUSTRIES S.R.L." di Follonica (GR)- Via Amorotti, 15, C.F./P.I.: 11859581008, giusta autocertificazione che si allega alla presente (all. C) - di seguito denominata "Fornitore" - legalmente rappresentata dal sig. Giacomo Pierconti, nato a

Grosseto il 16.05.1987, C.F. PRC GCM 87E16 E202J,

nella sua qualità di "Legale rappresentante",-----

-----QUANTO SEGUE:-----

ART.1: OGGETTO DELLA SCRITTURA PRIVATA - La Società

contraente, come sopra rappresentata, si obbliga con

la presente scrittura privata, nella più ampia e

valida forma legale, ad effettuare la fornitura in

epigrafe, ai prezzi ed alle condizioni indicati nel

preventivo di spesa (all. A), come da specifica

tecnica (all. D) ed in conformità alle Condizioni

Generali d'Oneri approvate con Decreto Ministeriale

nr. 181 del 24/10/2014, in quanto applicabili e che

il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare in

ogni loro parte per averle lette ed esaminate (e che

non si allegano al presente atto, per quanto ne

costituiscono parte integrante, giusta il disposto

dell'art. 99 del R.C.G.S.).-----

ART. 2: TERMINI DI ESECUZIONE - Il termine per la

presentazione alla verifica - c.d. collaudo - della

fornitura resta fissato entro 30 gg. lavorativi

decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente

atto. Entro tale termine, il Fornitore provvederà ad

effettuare l'approntamento al collaudo dei

materiali. La verifica di conformità sarà eseguita,

presso la sede del Fornitore, da apposita

Commissione, da nominarsi a cura dell'Amministrazione, al fine di accertare la rispondenza del materiale fornito rispetto a quello convenuto. L'esito regolare della verifica, tuttavia, non esonera il Prestatore di servizi da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati. -----

ART. 3: VALORE DELLA SCRITTURA PRIVATA - L'importo complessivo della commessa resta fissato in € 62.010,00 (sessantaduemiladieci/00), operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8/bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, comprensivo delle spese di imballaggio e dei costi connessi alla spedizione franco il Magazzino Centrale Scorte del I Reparto Tecnico di Supporto di Formia (LT) o le sedi dei Reparti del Corpo indicati nella specifica tecnica (all. D) - come da modalità di dettaglio che saranno in seguito comunicate - oltre che degli eventuali oneri connessi alle operazioni di collaudo. Tale prezzo deve intendersi comprensivo di ogni onere di legge e di ogni altro onere occorrente all'esecuzione della commessa in parola, oltre che degli stipendi agli operai, assicurazioni sociali, previdenziali ed

assistenziali. In ogni caso, il Fornitore si impegna a comunicare preventivamente all'Ente la necessità di eventuali modifiche "migliorative" da apportare ai manufatti, restando in attesa delle relative determinazioni. Nessuna prestazione aggiuntiva verrà retribuita in assenza di una preventiva autorizzazione dell'Ente.-----

ART.4: REVISIONE PREZZI - Il prezzo sopra indicato deve intendersi invariabile per tutta la durata della commessa, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che il Fornitore non abbia tenuto presente. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del C.C. la scrittura è aleatoria per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice.-----

ART. 5: FORZA MAGGIORE - Ove dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore, di impedimento alla regolare esecuzione della commessa, il Fornitore invierà una comunicazione scritta con l'indicazione delle cause, allegando validi documenti giustificativi, nel momento stesso in cui ne ha conoscenza. In difetto di tale avviso non potranno tali cause, essere in seguito invocate come forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere

Bollo da €. 16,00

l'applicazione delle penalità.-----

ART. 6: PROROGA DEI TERMINI - Non saranno concesse

proroghe per l'esecuzione della commessa. In ogni

caso l'Amministrazione si riserva di valutare

eventuali richieste di proroga, ampiamente

giustificate, da parte del Fornitore. In ogni caso

non possono costituire motivo di proroga dei termini

convenuti per l'esecuzione della commessa:-----

- il ritardo nella consegna di eventuali componenti

necessarie da parte di ditte subfornitrici;-----

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra

appaltatore e maestranze.-----

Negli altri casi, l'Amministrazione valuterà la

ricorrenza dei motivi addotti dal Fornitore a

giustificazione della richiesta di proroga, salvo

che i tempi richiesti siano incompatibili con le

vigenti norme amministrative e contabili.-----

ART. 7: INESATTA, MANCATA E TARDIVA ESECUZIONE - Per

ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della

commessa, il Fornitore sarà sottoposto ad una

decurtazione sul pagamento del corrispettivo, a

titolo di penalità, pari allo 1% (unopermille)

dell'importo del servizio. L'applicazione delle

penalità sarà comunicata con formale contestazione,

avverso la quale il Fornitore può presentare

motivato ricorso all'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta notifica. L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare, in ogni caso, il 10% del valore complessivo della presente scrittura. Anche ove tale limite non sia raggiunto, nel caso in cui il ritardo nella consegna sia incompatibile con le esigenze dell'Amministrazione, questa si riserva di risolvere il presente accordo, previa formale diffida ad adempiere, con addebito a carico della parte inadempiente dei maggiori oneri sostenuti per il riappalto a terzi della commessa. E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la parte inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno patito dall'Amministrazione.-----

ART. 8: VARIANTI E AGGIUNTE - Nessuna variazione o aggiunta concordata nel presente atto può essere introdotta dalla controparte, se non preventivamente richiesta dal Centro Navale. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno diritto a pagamenti e rimborsi di sorta e comportano la rimessione in pristino di quanto pattuito, con oneri

a carico del Fornitore.-----

ART. 9: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E

SUBAPPALTO - Non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di redazione dell'offerta, l'intento di affidare parte dell'appalto ad altre ditte e/o società, è fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. nr.50/2016. E' vietata, altresì, la cessione parziale o totale del presente contratto.-----

ART. 10: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O

DIPENDENTI DEL FORNITORE - Il Fornitore dichiara di non aver conferito alcun incarico o avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza (all. E). Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi nullo ed il Fornitore è tenuto a restituire ogni corrispettivo eventualmente percepito.-----

ART. 11: RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI - Il

Fornitore risponde di ogni danno arrecato all'Amministrazione ed a terzi verificatosi nell'esecuzione della commessa, derivanti da cause di qualsiasi natura a lei imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Nel caso

venisse intentata azione di risarcimento danni contro l'Amministrazione per fatto doloso o colposo dell'Agenzia, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, ed a chiamare in causa il Fornitore, al fine di essere manlevata da ogni conseguenza giudiziaria. Se l'azione giudiziaria dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Amministrazione potrà rivalersi sul Fornitore in qualunque tempo, assumendo lo stesso tutte le conseguenze della lite. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di sottoporre a verifica la commessa in parola e di richiederne la ripetizione in presenza di difetti ed imperfezioni. Il Fornitore, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi controllo preventivo da parte dell'Amministrazione, risponde di ogni danno che sia conseguenza diretta ed immediata della fornitura effettuata, derivante da cause di qualsiasi natura a lui imputabili, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei

Bollo da €. 16,00

soggetti di cui all'art. 5 D.L.vo 08/06/2001 n° 231,

di sospendere cautelativamente la scrittura privata.

In caso di sentenza definitiva di condanna,

l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione

della scrittura privata ed all'esecuzione in danno.

Se la responsabilità penale venisse accertata dopo

l'integrale esecuzione del contratto, il Fornitore è

tenuto a corrispondere all'Amministrazione una

penale pari al 10% del valore dell'intera

obbligazione.-----

ART. 12: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto

alla giurisdizione del giudice ordinario competente

ai sensi dell'art. 25 c.p.c., salvo il ricorso, ove

ne ricorrano i presupposti, ad un accordo

transattivo, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 50/2016.-

ART. 13: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO -

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti

dei propri dipendenti, il trattamento economico

previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta

sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto

importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente

denunci l'inosservanza da parte del Fornitore degli

obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà

pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato

che il Fornitore ha regolarizzato la propria posizione, e lo stesso non potrà pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. La controparte è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità contributiva, certificato dall'acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento. Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 5/10/2010 nr. 207.-----

ART.14: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Ad avvenuto favorevole collaudo, il Fornitore emetterà fattura elettronica come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55, sulla quale dovrà essere assolta l'imposta di bollo da €. 2,00. A tal fine, si indicano i seguenti dati:-----
- ente: Centro Navale;-----
- sigla: nav;-----
- codice fiscale: 90011020592;-----
- denominazione ufficio: Centro Navale Formia;-----
- codice univoco ufficio: ZMU0TB.-----

Il pagamento verrà eseguito in unica soluzione entro 30 giorni dalla ricezione della fattura previa verifica di conformità dei materiali forniti rispetto a quelli commissionati attestato dal verbale di cui all'art. 2 del presente atto e previa verifica della correttezza contributiva dell'Azienda, mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, con spese bancarie a carico del Fornitore. La fattura dovrà riportare il seguente Codice Identificativo Gara C.I.G. (7002320144) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Sono a carico del Fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.-----

ART.15: OBBLIGO DI TRACCIABILITA' - In ottemperanza alla Legge 13/08/2010, nr. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici", il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare la controparte è obbligata a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei

conti correnti dedicati alle forniture pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ed a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'Amministrazione verificherà in occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il Fornitore non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della suindicata Legge, avrebbe luogo la risoluzione del diritto del presente contratto.-----

ART.16: GARANZIA - Il Fornitore garantisce i materiali oggetto del presente atto da tutti i vizi e difetti di lavorazione per i seguenti periodi:-----
- 10 (dieci) anni, la tuta;-----
- 24 (ventiquattro) mesi, le cerniere;-----
- 6 (sei) mesi, collo e polsi,-----
decorrenti dalla data di avvenuto favorevole collaudo. In caso di difetti nella fornitura, il Fornitore provvederà ad intervenire per la risoluzione del problema, effettuando le riparazioni necessarie e/o la sostituzione dei materiali precocemente deteriorati, entro 10 (dieci) giorni

Bollo da € 16,00

dalla ricezione della lettera con la quale l'Amministrazione avrà comunicato i difetti riscontrati, a mezzo PEC, salvo che ragioni d'urgenza non impongano un termine più breve. In caso di decorso infruttuoso del termine, l'Amministrazione si riserva di far eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitandone il costo al Fornitore inadempiente. Per gli interventi effettuati ed i particolari sostituiti, il Fornitore dovrà fornire una garanzia analoga alla precedente.-

ART. 17: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le spese per una eventuale registrazione del presente atto (in caso d'uso) di bollo, copie, stampa e quant'altro inerente alla presente scrittura privata, saranno a totale carico del Fornitore.-----

ART. 18: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto:-----

- la stipula di convenzioni alle quali l'Ente deve obbligatoriamente aderire giusta quanto disposto dalla legge 135/2012;-----

- l'applicazione di alcuna delle misure di prevenzione antimafia di cui al D.L.vo 159/2011 a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 83, lett.c, D.L.vo 50/2016;-----

- la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 38, lett.c, D.L.vo 163/2006;-----

- la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;-----

- il raggiungimento di un importo complessivo delle penalità applicate secondo i criteri richiamati (ritardi, difformità quantitative e qualitative etc.) pari al 10% del valore del contratto; -----

- l'acquisizione, per due volte successive, del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito irregolare;-----

- la formale contestazione, da parte di questo Ente, di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo di 30 giorni.-----

In tale ipotesi, l'Amministrazione comunicherà la risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio.-----

ART. 19: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente atto, quelli che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.-----

ART. 20: ASSOGGETTAMENTO DELL'ATTO - Per tutto quanto non specificato e contemplato nel presente atto si fa rinvio:-----

- al Capitolato Generale d' Oneri del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 181 del 24.10.2014;-----

- alla Legge ed al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;-----

- al D.M. M.E.F. 14/12/2005 n. 292 "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza", pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 2006, n. 18;--

- al D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50;-----

- al D.Lgs. nr. 81/2008 ed al D.L.vo nr. 231/2001;--

- al Codice Civile,-----

che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, sebbene non allegati, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S..-----

ART. 21: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il Fornitore

dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione, ex art. 13 del D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.-----

ART. 22: ELEZIONE DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio in Follonica (GR), Via Amorotti, 15 ed indica il seguente indirizzo di PEC divepassion@pec.it ove è convenuto che possono essergli notificati tutti gli atti, di qualsiasi natura, inerenti la scrittura privata stessa. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.-----

Bollo da €. 16,00

PER L' AMMINISTRAZIONE PER IL FORNITORE
